

Ordinanza municipale
concernente le tasse per il controllo degli impianti di combustione

Il Municipio di Bioggio, richiamati

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), del 7 ottobre 1983;
- l'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA), del 16 dicembre 1985;
- il Decreto legislativo di applicazione alla LPAmb del 16 dicembre 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- il Decreto esecutivo concernente il controllo degli impianti di combustione, del 14 giugno 1994;
- le Direttive per i controlli della combustione, secondo la decisione dipartimentale UPA No. 2311 del 2 giugno 2005, entrata in vigore il 1. settembre 2005, nelle quali sono fissate le imposizioni di ordine legale, amministrativo e tecnico;
- l'art. 192 LOC e l'art. 87 del Regolamento comunale,
- con RM No. 825/08 del 7 luglio 2008

ordina:

Art. 1

Principio

1. Il Municipio preleva una tassa a copertura delle spese causate dal controllo periodico degli impianti di combustione.
2. La tassa tiene conto del principio di causalità e di quello della copertura dei costi, ed è comprensiva di un importo di fr. 10.-- da riversare allo Stato per le sue prestazioni secondo l'art. 9 del Decreto esecutivo concernente il controllo degli impianti di combustione del 14 giugno 1994.

Art. 2

Categorie di impianti

Gli impianti di combustione sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a. categoria 1- Impianti a uno stadio di potenza a olio extra-leggero o a gas:
 - bruciatore a evaporazione (stufa a olio) a uno stadio;
 - bruciatore a gas atmosferico a uno stadio;

- bruciatore a gas ad aria soffiata a uno stadio;
 - bruciatore a olio extra-leggero a uno stadio;
- b. categoria 2 - Impianti a due stadi di potenza, oppure a potenza modulante a olio extra-leggero o a gas:
- bruciatore a gas atmosferico a due stadi o modulante;
 - bruciatore a gas a aria soffiata a due stadi o modulante;
 - bruciatore a olio extra-leggero a due stadi o modulante;
 - bruciatore a due combustibili a olio extra-leggero e a gas a uno stadio;
- c. categoria 3 - Impianti a due stadi di potenza, oppure a potenza modulante a due combustibili:
- bruciatore a olio extra-leggero e a gas a due stadi;
 - bruciatore a olio extra-leggero e a gas modulante.

Art. 3

Tasse per il controllo periodico

1. Le tasse per il controllo periodico sono fissate come segue:

- | | |
|----------------------------|------------|
| a) impianti di categoria 1 | fr. 95.-- |
| b) impianti di categoria 2 | fr. 115.-- |
| c) impianti di categoria 3 | fr. 160.-- |

Il primo controllo è a carico del Comune

Art. 4

Controlli supplementari

Nel caso di controlli supplementari o controlli in seguito a reclamo vengono applicate le tasse definite all'art. 3.

Art. 5

Ulteriori controlli per impianti non conformi

1. Per controlli richiesti dal proprietario vengono applicate le tasse definite all'art. 3.

A copertura del costo del lavoro amministrativo di aggiornamento dei dati inviati dai privati con i rapporti o con i listati di misura, viene addebitato l'importo di fr. 10.--.

2. Per gli impianti non conformi ai valori limite OIAt, viene consegnato dal controllore un formulario (Certificato di regolazione) da ritornare entro 30 giorni al controllore incaricato, debitamente compilato dalla ditta di fiducia. Nel caso che il proprietario non rispetti questo termine e non dimostri di aver

provveduto a quanto richiesto, verrà emesso dal controllore un ordine di risanamento e prelevata una tassa di cancelleria di fr. 50.--.

Art. 6

Mancata presenza

Il proprietario dell'impianto, o un suo rappresentante, deve presenziare al controllo. Nel caso non fosse possibile procedere al controllo per l'assenza non giustificata dell'interessato, viene percepita una tassa di fr. 50.-- a copertura delle spese.

Art. 7

Debitore

1. Le tasse sono dovute dal proprietario dello stabile o dell'appartamento dov'è situato l'impianto da controllare.

2. La tassa per il controllo in seguito a reclamo è dovuta dal reclamante se l'impianto risulta conforme alle prescrizioni.

Art. 8

Notifica, rimedi di diritto ed esecutività

1. La tassa viene notificata al debitore mediante decisione del Municipio, contro la quale è dato ricorso nei modi e nei termini previsti dalla LOC.

2. La decisione sulla tassa, cresciuta in giudicato, è esecutiva ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LEF.

Art. 9

Abrogazione

La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale concernente le tasse per il controllo degli impianti di combustione del dicembre 2003.

Termini e rimedi giuridici

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla data di pubblicazione.

Pubblicazione ed entrata in vigore

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 19.08.2008 al 2 settembre 2008 ed entra in vigore scaduto il termine di pubblicazione.

Per il Municipio:

Il sindaco:

Il segretario:

Mauro Bernasconi

Massimo Perlasca